

LA CRISI DEL GIURISTA NEL FRANGENTE DELLA 'RIPARTENZA' DOPO LA PANDEMIA: QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE

*Elio Tavilla**

Se guardiamo alla figura del giurista in relazione a quel che in ambito universitario chiamiamo 'sbocchi professionali', siamo indotti ancor oggi a evocare la triade avvocati-notai-magistrati. Non intendo certo dire con ciò che queste tre professioni siano rimaste inalterate negli anni del Terzo Millennio, tutt'altro; anch'esse, come tutte le professioni, hanno subito significative modifiche, collegabili con quei cambiamenti legati alla internazionalizzazione, alla liberalizzazione dei mercati, all'orizzonte economico, alle torsioni sociali sopravvenute, agli strumenti tecnologici adottati e, *last but not least*, alle variazioni del quadro formativo universitario.

Di avvocati – lo sanno bene i giovani dottori e dottorandi a cui debbo il gradito invito a una riflessione sulla figura del giurista – il nostro Paese ne ha fin troppi, situazione che ha drasticamente abbattuto le aspettative di un decoroso guadagno per chi si accinga ad entrare in questo difficile settore. E del resto la figura dell'«avvocato specializzato», di nuova introduzione, che dovrebbe smuovere questo mercato professionale, non soltanto è stata finora foriera di dubbi e contestazioni, ma non sembra sia stata ancora significativamente recepita dagli Ordini.

Pure i notai hanno subito un importante ridimensionamento, non soltanto del loro prestigio sociale, ma anche degli introiti. Con le liberalizzazioni progressivamente introdotte a partire dalle celebri 'lenzuolate' del ministro Bersani a fine anni Novanta, i notai hanno dovuto abbandonare settori estesi di intervento professionale, a cui ha corrisposto un più complesso impegno nel mondo societario. A ciò si aggiunga la tradizionale difficoltà del relativo concorso di accesso, ulteriore elemento che ha finito per scoraggiare i giovani laureati ad affrontarne il faticoso percorso.

Quanto ai magistrati, la cui selezione rimane tra le più ardue tra tutte quelle centrate sulla modalità concorsuale pubblica, non occorre ricordare come le figure del giudicante e dell'inquirente siano state fatto oggetto di un aspro dibattito politico e culturale, a cui non sempre hanno corrisposto riforme legislative efficaci e sensate.

* Professore Ordinario di storia del diritto. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Aggiungiamo alle tre figure chiave della formazione giuridica la variegata figura del cd. giurista d'impresa, termine generico usato per indicare tutte le attività, da quelle routinarie a quelle apicali, che un laureato in giurisprudenza può svolgere, come dipendente o a contratto, a favore di un'azienda privata.

O, ancora, pensiamo al giurista impegnato nella pubblica amministrazione, ormai sempre più spesso ingaggiato a tempo determinato, soprattutto nelle sue posizioni dirigenziali. Del resto, negli ultimi quarant'anni i concorsi per posizioni a tempo indeterminato si sono ridotti in modo drammatico.

Un ultimo accenno lo dedico al mondo universitario, che, ricordiamolo, è ancor oggi, nonostante l'esiguità dei posti strutturati e i tempi lunghi per l'accesso alle carriere, uno degli obiettivi più ambiti dei laureati più talentuosi e motivati.

Va sottolineato con forza, soprattutto nei confronti di una opinione pubblica che nutre ancora pregiudizi e incomprensioni, che in ognuna delle sopradette declinazioni il giurista non è affatto colui che conosce tutte le leggi vigenti e sa a menadito tutti gli atti che possono essere prodotti in sede giudiziale o extra-giudiziale, ma è soprattutto colui che, sulla base della sua formazione, conosce i principi dell'ordinamento e la metodologia idonea a comprendere il dispositivo delle leggi, nonché di ordinarle gerarchicamente e di organizzarle in un sistema coerente da implementare di volta in volta alla luce della massiccia e frammentaria produzione legislativa che affolla quotidianamente le schermate di *normattiva.it*.

Insomma, il giurista è colui che sa trovare le leggi, sa capirle in un contesto di coerenza, sa applicarle al caso concreto. Una formazione universitaria concentrata solo sul momentaneo presente, una competenza finalizzata esclusivamente al *problem solving*, una professionalizzazione marcata degli studi universitari – obiettivo che sembra dover prevalere nell'offerta didattica dei corsi di laurea in giurisprudenza – rischiano di formare un professionista, un magistrato o un funzionario quale esperti di un determinato settore 'a legislazione invariata', difficilmente capaci di affrontare almeno tre pericoli di fondo:

a) non essere in grado di interpretare adeguatamente le riforme che riordineranno nei prossimi decenni le varie aree dell'ordinamento vigente;

b) non essere in grado di individuare le dinamiche di mutamento in corso e quindi di prefigurare e di farsi portavoce di obiettivi e valori emergenti ma non ancora 'messi a sistema' e giuridificati;

c) ridurre la sua funzione a mero strumento operativo nelle mani della politica o delle aspettative economiche dei soggetti privati.

È insomma di cruciale importanza capire chi è il giurista di oggi e chi sarà il giurista di domani nel contesto della nostra cultura europea e occidentale. Orfani come siamo della mitologia codicistica e della figura del

giurista-umanista dei secoli XIX e XX, abbiamo il dovere di sapere da quale tradizione proveniamo e in quale presente siamo calati. Semplificando: in Europa sono esistiti un giurista continentale di stampo romanistico e un giurista anglosassone radicato nel *common law*. Il primo ha la sua matrice nella reinterpretazione e nell'adattamento del diritto romano classico e giustiniano avvenuto per la prima volta a Bologna alla fine dell'XI secolo: esso ha segnato la prevalenza della dimensione interpretativa della norma, l'origine autoritativa di quest'ultima, la dialettica tra autorità e interpretazione, relegando spesso l'applicazione del diritto a una prassi giudiziaria subordinata al dettato del legislatore oppure all'orientamento promanante dalla dottrina. Il giurista anglosassone, invece, è fiorito in un contesto in cui è emersa la centralità del giudice, autorizzato a decidere le sorti della contesa sulla scorta di una ragionevolezza equitativa che, nel tempo, ha costruito un patrimonio di decisioni, fissate nei reports, da utilizzare quali precedenti giudiziari a cui attenersi (*stare decisis*), contesto nel quale l'atto normativo d'autorità (*Act*) non è idoneo a modificare la natura essenzialmente giudiziaria del *Common Law*.

Fino a qualche decennio fa la nostra formazione universitaria era, e in parte ancora resta a tutt'oggi, marcata dalla cultura giuridica di matrice romanistica. La robusta influenza, ora decisamente affievolita, di una Pandettistica votata alla sistematizzazione dogmatica degli istituti giuridici è stata nel tempo affiancata da una visione autoritativa della legge, i cui attributi di coerenza logica e sistemica, ereditati dalla lunga stagione della codificazione, hanno attutito l'astrattezza intrinseca di una certa tradizione dottrinale di provenienza tedesca (*Dogmatische Rechtswissenschaft*). Ma la lunga stagione della codificazione sembra essersi esaurita, come già nel 1978 segnalava Natalino Irti in un celebre libro, frastagliatasi in un pulviscolo di leggi complementari che sembrano lasciare ai codici – in Italia, ricordiamolo, quasi tutti promulgati in età fascista – i principi generali ai quali attenersi per l'interpretazione e l'applicazione di tutte le altre norme vigenti.

Al quadro disegnato da Irti, possiamo aggiungere un altro paio di elementi quali fattori di destrutturazione della codificazione.

Il primo è quello costituito dalla sempre più invasiva normativa europea, che tra regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri sottopone la legislazione nazionale a uno 'stress' che contribuisce a marginalizzare molti degli istituti che nei codici apparivano indiscutibili.

Un altro elemento, introdotto con la modifica del titolo V della Costituzione (2001), è quello costituito dalle norme regionali, le quali, malgrado i commi 2-4 dell'art. 117 della Carta riformata, concorrono a mettere in discussione, più che la centralità del codice in quanto tale, certamente la centralità della legislazione nazionale.

In realtà è di lampante evidenza che il fattore di maggior impatto sul fronte che si sta prendendo in considerazione è quello della cd. globalizzazione. Ora, possiamo essere d'accordo che tale fenomeno abbia le sue radici in epoche lontane, quando le nuove scoperte geografiche dei primi anni del XVI secolo diedero il via alla colonizzazione di gran parte del globo terracqueo, ad opera di alcune grandi potenze europee. Ma qui, ovviamente, si sta parlando di altro. Le acquisizioni tecnologiche diffuse a livello planetario hanno comportato una universale deterritorializzazione delle transazioni commerciali e, potenzialmente, anche della risoluzione dei conflitti delle medesime, attraverso arbitrati predisposti da apposite *law farms* specializzate che operano al servizio delle multinazionali. Il trasporto globale delle merci ha prodotto negli ultimi decenni la prevalenza di una finanza altrettanto globale, slegata dalla produzione industriale e persino dalla capitalizzazione delle aziende, una finanza capace di muoversi sui mercati internazionali con estrema velocità, guidata da algoritmi che intercettano i valori in ascesa e in discesa per massimizzare i profitti.

A tale forma di globalizzazione e di relativa deterritorializzazione non ha corrisposto una effettiva cittadinanza universale, che riconosca a tutti diritti univoci, tra cui quello di muoversi liberamente tra i vari luoghi del pianeta. Al contrario, a dispetto della dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU e da altri riconoscimenti giuridici di carattere universale, la cittadinanza, che resta l'unico presupposto per il riconoscimento effettivo dei diritti, è rimasta inerzialmente legata ai confini dei singoli stati e ai relativi ordinamenti giuridici: in tal modo, la globalizzazione delle merci e della finanza ha finito per produrre enormi disuguaglianze ed ulteriori forme di sfruttamento basate sui diversi contenuti giuridici della cittadinanza nazionale.

Inoltre, la digitalizzazione, se pure ha avuto effetti positivi nei processi di acculturazione ed emancipazione di certe aree del mondo, per il resto è stata potentemente rivolta contro quei medesimi individui che ne sarebbero i potenziali utilizzatori, fornendo *e converso* agli apparati statali non democratici e alle oligocrazie finanziarie strumenti inediti di controllo e occasioni plurime di speculazione economica. Gli algoritmi oggi possono servire non soltanto a massimizzare le rendite finanziarie ma anche a ricattare intere comunità nazionali indebitate, a rendere inesorabili i dispositivi di controllo e repressione del dissenso e, sempre più spesso, a sostituirsi ai parlamenti (anche a quelli democratici) nella determinazione delle opzioni politiche più razionali.

Forse, dopo quanto detto, può apparir maggiormente chiaro in che senso la trasformazione del giurista in un tecnico *problem solver* possa rappresentare un pericolo: costui sarebbe non più il detentore di un sapere dotato di autonomia euristica, così da assumere anche il ruolo di 'intellettuale' del di-

ritto, bensì finirebbe per trasformarsi in un mero operatore specializzato, o persino iper-specializzato, capace di rispondere volta per volta alle richieste del mercato – non soltanto, si badi, del mercato del lavoro, ma del mercato tout court, cioè del potere economico-finanziario a cui è stato demandato il compito di selezionare secondo le sue esclusive esigenze la cd. classe dirigente (che poi in realtà non dirigerebbe proprio un bel nulla ma sarebbe essa stessa etero-diretta).

I nuovi saperi che dovrebbero contribuire a professionalizzare i futuri corsi di laurea in giurisprudenza rischiano di trasformarsi in armi di mutazione antropologica, nell'ambito della quale il laureato-specializzato avrebbe il ruolo di soldato semplice, peraltro intercambiabile ogni volta che le esigenze del mercato ne dettino una ridefinizione dei lineamenti culturali e sociali.

Può darsi sia obiettivo encomiabile e modernizzante, ma è certo che per questa via sparirebbe definitivamente la figura del giurista quale definitore di istituti giuridici e quale costruttore di un ordine coerente desunto dalle norme in vigore, e si giungerebbe all'approdo di un diritto a disposizione dell'economia (*Law and Economics* nella prospettiva anglosassone) piuttosto che di un sapere autonomo e consapevole della sua essenza socio-culturale (*scientia iuris*).

Infine, va pur detto che la legge 240 del 2010, la cd. legge Gelmini, ha portato a compimento un processo di quantificazione para-aziendalistico del sistema universitario iniziato un ventennio prima: un processo che, usando come pretesto l'utopia di un sapere superiore universalizzato (dall'Erasmus ai MOOC, i *Massive Open Online Courses*), sta contribuendo a diluire progressivamente tutti gli elementi di acquisizione di consapevolezza culturale di cui persino la formazione tecnologica più avanzata avrebbe (disperato) bisogno: per sapere non soltanto cosa si fa e come la si fa, ma anche perché la si fa e a quale orizzonte di senso condiviso quella cosa assume.

Chiunque oggi lavori in un Ateneo come docente sa quanto la cultura dell'Assicurazione della Qualità – con la sua ossessione di quantificazione e numerabilità, i suoi obiettivi, i suoi programmi strategici, i suoi indicatori, le sue criticità, i suoi strumenti correttivi, le commissioni e i vari delegati che a tali dispositivi debbono pagare il proprio snervante dazio – abbia ormai pervaso ogni momento dell'attività accademica. Non c'è nulla che si salvi, neppure la didattica e la ricerca, che, congiuntamente, rappresentano il DNA costitutivo della nascita dell'Università e del suo sapere specialistico. Sembra che il legislatore abbia deciso per il professore universitario, nel migliore dei casi, un futuro da manager o da compilatore di progetti finanziabili, da burocrate compulsivo nel peggiore.

Diciamolo con chiarezza: questa è la via maestra per mettere alla porta ogni forma di consapevolezza critica, ogni capacità di leggere il presente

alla luce della sua intrinseca storicità, di immaginare un futuro costituito da coordinate diverse da quelle attuali: insomma di riformare il presente, di modificarlo in meglio, per il bene di tutti, e non di perpetuarne l'esistenza nelle forme attuali, con l'illusione che la cd. 'innovazione' sia sempre e comunque progresso e civilizzazione.

L'obiettivo di aziendalizzare l'Università italiana perseguito attraverso l'adozione del modello anglosassone – così come succede più o meno in tutti i Paesi europei – non è altro che trasformarla in agenzia di impiego (se va bene), alla mercé delle tecnologie, delle merci e della finanza.

Oggi che la pandemia ha messo a dura prova non soltanto i singoli e le varie comunità nazionali, ma anche il modello di sviluppo prevalente nel pianeta, ormai pressoché identico da Occidente a Oriente, occorre una 'ripartenza' che ponga la consapevolezza critica del mondo in cui viviamo al centro del percorso di 'rinascita' e di 'resilienza'.

La ripartenza ci sarà se vedrà l'Università alla sua testa – oppure, semplicemente, ripartenza non ci sarà.